

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE**

Tra

il **Tindari Festival - Città di Patti** con sede in Patti, P.zza Scaffidi C.F.00124600834 rappresentato ai fini del presente atto dal Sindaco pro tempore, Avv. Giuseppe Mauro Aquino, domiciliato presso la sede (d'ora innanzi denominato "Partner")

e

il **Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina**, con sede legale in Messina, Polo dell'Annunziata, C.F. 80004070837, rappresentato dal Direttore, prof. Giuseppe Giordano, o da un suo delegato (d'ora innanzi denominato "Dipartimento")

Premesso

-che, il Tindari Festival, giunto alla sua 65° edizione, è da ritenersi uno dei Festival più antichi d'Italia la cui peculiarità è sempre stata l'attenzione per il dramma antico e le opere classiche declinate nelle varie forme di teatro, musica e danza;

-che, il Tindari Festival ha creato nel 2018 l'evento teatrale itinerante "*Tyndaris Augustea*" che si svolge all'interno dell'area archeologica dell'antica Tindari, sviluppando un felice connubio tra teatro e archeologia, con l'obiettivo di fare conoscere l'antico sito;

- che, è interesse del Festival consolidare e implementare i rapporti con i principali organismi di riferimento per il mondo della cultura e della formazione della provincia di Messina;

- che, è interesse del Festival coinvolgere studenti e docenti dell'Ateneo di Messina in iniziative condivise di formazione e divulgazione culturale, agevolando la partecipazione di studenti, docenti e dipendenti a spettacoli e concerti;

-che, è interesse del Dipartimento avviare accordi con il suddetto Ente per promuovere ricerche ed altre attività conoscitive negli ambiti di competenza, allo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca scientifica e, in particolare, della comunicazione del patrimonio culturale;

-che, in questo quadro le attività di ricerca e comunicazione di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione scientifica, essendo paritetico l'interesse delle Parti;

-che, le attività di studio, ricerca e comunicazione proposte dal Partner sono compatibili con le attività istituzionalmente svolte dal Dipartimento;

-che, i risultati ottenibili rivestono particolare importanza nel campo della comunicazione del patrimonio culturale, ed in particolare archeologico, del territorio;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2 - Finalità della convenzione e oggetto di collaborazione

Lo scopo della Convenzione è quello di instaurare un rapporto costante di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività di studio e ricerca del Dipartimento e le medesime attività del Partner possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) coinvolgimento di docenti e studenti nell'attività di conoscenza preliminare dell'evento "Tyndaris Augustea" del 19-20 agosto 2021;
- b) durante il suddetto evento, coinvolgimento di docenti e studenti del settore archeologico del Dipartimento nelle attività di divulgazione e comunicazione relative agli aspetti storico-archeologici inerenti lo spettacolo ed il sito archeologico in cui si svolge.

Articolo 3 – Scontistica

Il Partner riconoscerà per gli studenti e per il personale docente ed amministrativo dell'Università degli Studi di Messina agevolazioni sui *tickets* d'ingresso per tutti gli spettacoli previsti all'interno del cartellone del Tindari Festival - di cui l'evento *Tyndaris Augustea* fa parte – impegnandosi ad applicare una scontistica – che verrà successivamente determinata - su ciascun biglietto, previa identificazione tramite libretto universitario per gli studenti, badge magnetico per il personale amministrativo, e attestazione di servizio o relativa autocertificazione per il personale docente.

Articolo 4 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, il Dipartimento ed il Partner si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché a quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 1 del presente atto.

Le attività di studio e ricerca di cui al richiamato art. 1 saranno svolte con personale di entrambe le Parti sia presso le strutture del Dipartimento che presso le strutture del Partner. Il personale dei due Enti che si rechi presso la sede dell'altro, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso l'Ente ospitante.

Articolo 5 - Responsabili della convenzione

Il Tindari Festival – Città di Patti indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione,

Il Dipartimento indica, quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione, la prof.ssa Caterina Ingoglia che coordinerà le attività didattiche, di ricerca scientifica e di tirocinio curriculare per gli studenti.

Articolo 6 - Copertura assicurativa

Il Dipartimento garantirà la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività di collaborazione scientifica in oggetto, nonché

degli studenti, laureandi e dottorandi che potrebbero frequentare i luoghi dello svolgimento delle attività di cui all'art. 1a e 1b.

Il Partner garantirà analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 7 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le Parti convengono che il prodotto delle attività inerenti gli obiettivi in Convenzione e il regime di utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della stessa, saranno regolati da accordi specifici di attuazione che tengano conto dei diritti di riproduzione e della proprietà intellettuale del progetto sia per le parti storico archeologiche che drammaturgiche.

Articolo 8 - Individuazione soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo del 9 settembre 2008, n. 81

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale delle Parti, coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.L.vo n.81 del 9-4-2008.

Il personale di ciascuna Parte sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9 - Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula¹ e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti, a seguito di verifica dei risultati ottenuti sulla base di una relazione valutativa della collaborazione e dei risultati raggiunti; in caso di rinnovo, al testo di Convenzione dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della Convenzione non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che verranno pertanto portati a termine.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo n. 196/2003, dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D.lgs. n.101/18 e s.m.i.

Articolo 11 – Controversie

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione o

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

interpretazione della presente Convenzione o con riferimento alla medesima, i rappresentanti delle Parti tenderanno di comporre amichevolmente la controversia.

Nel caso in cui ciò non sia possibile le controversie saranno devolute alla competenza del Foro di Messina.

Articolo 12 – Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, inoltre, è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo a carico del Partner e verrà assolta virtualmente, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010, dall'Università degli Studi di Messina, alla quale il Partner si impegna a rifondere il relativo importo entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione, mediante bonifico bancario intestato all'Università degli Studi di Messina sul conto corrente di Ateneo IBAN IT 16W 02008 16511 00030002917, indicando nella causale del bonifico la ragione sociale dell'Ente che effettua il versamento.

Per il Tindari Festival-Comune di Patti

Il Sindaco

(Avv. Giuseppe Mauro Aquino)

Per il Dipartimento di Civiltà Antiche e

Moderne

Il Direttore

(Prof. Giuseppe Giordano)